



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **Comune di Novoli**
protocollo@comune.novoli.le.it

Comune di Campi Salentina
protocollo.comune.campisalentina@pec.rupar.puglia.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Brindisi e Lecce**
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Arpa Puglia -DAP Lecce
Dipartimento Provinciale
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL Lecce - Area Nord
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale**
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione Territoriale BR-LE
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: MTC ENERGIA S.r.l. - Impianto "NOVOLI Z.I.-3" - PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del
D.Lgs. n. 152/2006 relativo ad un impianto di produzione di energia da fonte
solare fotovoltaica "Novoli Z.I.-3" di potenza nominale pari a 6.000 kVA, potenza
installata pari a 6.249,10 kW e opere di connessione alla rete elettrica di
distribuzione.**

Conferenza di servizi del 19.11.2024

Con riferimento al progetto in oggetto e alla nota prot. n. 40775 del 15.10.2024, con cui il
Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha convocato per
il giorno 19.11.2024 Conferenza di Servizi, si rappresenta quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. 027246 del 05.07.2023, la Provincia di Lecce ha dato avvio al
procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)

www.regione.puglia.it





relativo al progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, chiedendo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata.

Con nota prot. n AOO_145/6197 del 28.07.2023 sono state richieste integrazioni agli atti.

Con nota prot. n AOO_01708 del 15.01.2024 codesta Provincia ha convocato la Conferenza di servizi per il 15.02.2024.

Con nota prot. n. 0167825 del 04.04.2024 è stato espresso parere non favorevole all'intervento.

In data 19.09.2024 sono state pubblicate le integrazioni della ditta.

Tutta la documentazione è disponibile sul portale istituzionale della Provincia di Lecce all'indirizzo: https://www.provincia.le.it/paur_MTCENERGIA_Srl.

Rispetto alle ultime integrazioni si rappresenta quanto segue.

Il proponente evidenzia:

"L'area dell'impianto Novoli ZI3 è limitrofa all'area industriale di Novoli e ricade nell'intorno di 500 m di detta area con destinazione urbanistica D1, pertanto è classificata come area idonea all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter Punto 1) del D.lgs. 199/2021 e sm.i. Tale articolo definisce come aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici "le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere."

La Legge n. 101 del 12.07.2024 ha disposto la conversione del Decreto Legge n. 63 del 15.05.2024 finalizzata a ridurre la diffusione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole. Nel dettaglio ha disposto l'introduzione del comma 1-bis all'art. 20 che nella prima parte sancisce: «1-bis. **L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (...)) in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c) ((incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,)), c-bis), c-bis.1), e ((c-ter) numeri 2) e n. 3) del comma 8 del presente articolo)). [...]"**

In sintesi la modifica, ha escluso dalle aree idonee le aree di cui alla lettera c-ter) numero 1) ovvero **"le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere."**

Il predetto comma 1-bis, contrariamente da quanto affermato dal proponente, non consente l'istallazione di impianti fotovoltaici nella aree di cui alla lettera c-ter punto 1) cioè in aree classificate agricole come quella prescelta con destinazione urbanistica "Zona E2: Verde agricolo speciale" e "Zona E1: Verde agricolo".

In merito alle potenzialità agricole dell'area il proponente afferma:

"Da un punto di vista agronomico (si veda Relazione Pedoagronomica di Progetto) le aree di impianto sono classificate di tipo IVs, ovvero suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione



agricola che consentono solo una limitata possibilità di scelta colturale, dovuta alle caratteristiche del suolo con una bassa profondità utile per le radici (substrato vegetale ridotto), pietrosità superficiale, rocciosità."

Come riportato nella nota prot. n. 0167825 del 04.04.2024: *"La circostanza che "Al momento l'intera area di studio ricade nella cosiddetta zona infetta secondo il Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia 2023- 2024 e pertanto la maggior parte degli oliveti presenti risultano secchi o improduttivi. L'area è stata, dunque, oggetto di espanto regolarmente eseguito (Foto 8), e pertanto si è trasformato in seminativo (Foto 5, 6 e 7) (Elaborato "Relazione Pedo-agronomica" Maggio 2023), non impedisce la possibilità di ripristinare le alberature e consentire il recupero delle componenti arboree sotto i profili paesaggistici ambientali."*

Dalla descrizione dell'uso del suolo si evince che l'area di intervento è stata, nel tempo, interessata da diversi tipi di colture, di recente ulivo e seminativo, pertanto **è evidente che il terreno è potenzialmente produttivo.**

L'impianto quindi sottrae suolo, non solo in termini meramente quantitativi delle potenzialità produttive agricole del terreno, ma in termini di compromissione paesaggistica del suolo naturale che di per sé, in quanto tale, è un elemento che costituisce il mosaico agrario e quindi il paesaggio.

La realizzazione dell'impianto sommandosi agli adiacenti impianti, Novoli Z11 e Novoli Z12, aumenta in maniera esponenziale la globalità dell'impatto, innescando un effetto di saturazione per complessivi 16 ettari.

In merito, poi, al contrasto con le invarianti strutturali della figura territoriale de **"La campagna Leccese del ristretto e il sistema di ville suburbane"** il proponente sostiene di avere una interferenza *"limitata"* con *"Il sistema insediativo rurale periurbano costituito prevalentemente dai casali e dalle ville sub-urbane della valle della Cupa."*:

"La realizzazione dell'impianto non ha interazioni dirette con il sistema di ville e casali della valle della Cupa. Vedremo nel corso dello Studio che anche le interazioni visive indirette con le vicine Masserie sono molto limitate. La vicina Masseria Villani contigua agli impianti Novoli Z11 e Novoli Z12 subisce un impatto visivo marginale e non determinante dalla realizzazione dell'impianto Novoli Z13. Non ci sono interferenze dirette con i caratteri edilizi degli edifici rurali."

[...]

"In definitiva:

- è innegabile che l'area in cui è prevista l'installazione dell'impianto è del tutto priva di interesse paesaggistico.*
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico Novoli Z13 genera interferenze marginali, e per alcuni aspetti nulle, con le invarianti strutturali che caratterizzano l'Ambito Territoriale in cui ricade l'area dell'impianto stesso."*

Preliminarmente si precisa che il nome della Masseria non è corretto, infatti non si tratta della Masseria Villani sita in agro di Lucera ma della **Masseria Panzera**.

Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano



specificamente le regole riproduttive di figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

L'intervento proposto si pone in contrasto con gli obiettivi di tutela paesaggistica e con la tutela dalle invarianti strutturali del sistema insediativo rurale periurbano costituito prevalentemente dai casali e dalle ville sub-urbane della valle della Cupa la cui riproducibilità è garantita dal recupero dei caratteri morfologici e funzionali del sistema insediativo rurale periurbano della Valle della Cupa.

Ancora, l'impianto è localizzato in area periurbana inserita anche all'interno dei Parchi Agricoli Multifunzionali n. 8) **Parco di riqualificazione della conurbazione di Lecce e della Valle della Cupa** che ha tra gli obiettivi il contenimento del consumo di suolo agricolo per fermare il degrado ambientale, migliorare la perdita della immagine urbana e della slabbatura dei margini verso la campagna circoscrivendo e limitando il processo di dispersione insediativa, criticità rilevata anche dal proponente, descrivendo il contesto:

"Lo Studio dell'impatto visivo cumulativo sulle visuali paesaggistiche evidenzia per tanto un impatto sicuramente accettabile, in un contesto paesaggistico non di pregio, e mitigato sia da schermi visivi esistenti (uliveti e abitazioni)."

Circa la valutazione del *"contesto paesaggistico non di pregio"* è riduttivo riconoscere l'assenza di interferenze dell'impianto con le singole componenti di paesaggio o la presenza di eventuali detrattori per considerare *"di scarso valore paesaggistico"* un contesto periurbano; occorre, invece, verificare le interrelazioni che le dinamiche evolutive, hanno generato tra le componenti paesaggistiche. È del tutto evidente che il dislivello, di circa 5 metri, tra la **Masseria Panzera** e l'impianto (fig. 1) permetta un'ampia visibilità dell'intorno e che la siepe non sortisca alcun effetto mitigativo. Certamente l'impianto in esame Novoli Z13 (sommato agli altri due) per caratteristiche geometriche ed ubicazione determina una alterazione delle visuali panoramiche da e verso la **Masseria Panzera** e lungo la **SC Vecchia Napoli**, contrastando con le componenti culturali e insediative con l'alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche, attraverso fenomeni di fusioni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi incongrui. **Pertanto l'impianto non migliorerà il contesto paesaggistico anzi ne aumenterà il degrado.**




Fig. 1 Lo schema del percorso indica un dislivello orografico dall'impianto Novoli Z13 alla Masseria Panzera di circa 5 m.



Infine, in merito agli impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario, il proponente precisa:

"Masseria Panzera. E' ubicata all'interno dell'area industriale di Novoli, ed è di fatto circondata dagli impianti Novoli ZI1 e Novoli ZI2 (in costruzione). Ha una distanza minima di 400 m dall'area su cui è prevista la realizzazione dell'impianto Novoli ZI3.

Un osservatore posto sul piano campagna nei pressi della Masseria percepisce direttamente gli impianti Novoli ZI1 e Novoli ZI2, più difficilmente vede l'impianto Novoli ZI3 poiché "coperto" dagli altri due. La realizzazione dell'impianto Novoli ZI3 di fatto genera un cumulo residuo limitato."

Si precisa che solo l'area di rispetto della Masseria è ubicata in zona D1 e non l'area di sedime della stessa, tale circostanza proviene dal mancato adeguamento del PRG al PPTR. Da quanto dichiarato, invece, si evince che la realizzazione dell'impianto Novoli ZI3 è irrilevante rispetto alla cumulabilità degli impatti a cui concorre. Secondo il proponente tale tesi è fondata sulla vicinanza degli altri due impianti che "coprono", con la loro interposizione, le visuali dalla masseria verso l'impianto. Invero proprio questa contiguità che fa percepire il compendio dei tre impianti senza soluzione di continuità (Novoli ZI2, Novoli ZI3), amplifica la superficie coperta da pannelli fotovoltaici e partecipa a generare il cumulo dell'impatto cumulativo.

(CONCLUSIONI)

Non si ravvisano nuovi elementi, utili alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, pertanto si conferma il parere espresso con nota prot. n. 0167825 del 04.04.2024.

La Funzionaria E.Q.
Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo LASORELLA